



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Direzione Generale della Giustizia Penale

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE
“SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI”**

Art. 1.

1. La presente legge è diretta ad attuare nell’ordinamento interno la decisione quadro n.2002/465/GAI **del Consiglio della Unione europea** del 13 giugno 2002 e a **garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.**

Art. 2

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

“c-bis) dal personale di polizia giudiziaria, che, inserito nelle squadre investigative comuni costituite sulla base degli accordi internazionali in vigore per lo Stato, agisce **sul territorio nazionale**, nei limiti previsti all’atto della loro costituzione.

Art. 3

1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

“Art. 371-ter (*Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni*). –
1. Nei casi previsti **dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato**, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni **quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, semprechè vi**

sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1 è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'art. 372, **o dal procuratore nazionale antimafia**, nei casi indicati alla lett. *h*) del comma 3 dell'articolo 371-*bis*.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato agisce sotto la direzione **del pubblico ministero o** dell'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

“Art. 371-quater (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni).- 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, la squadra investigativa comune è costituita mediante un atto scritto con le competenti autorità straniere.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

- a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
- b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
- c) della **durata** delle indagini;
- d) dei nominativi dei membri nazionali e dei membri distaccati che la compongono;
- e) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
- f) del nominativo del direttore della squadra;
- g) **degli atti** da compiersi all'estero;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 371-*sexies* (*Adempimenti esecutivi*). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, la richiesta di costituzione della squadra investigativa **comune** è trasmessa senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 723, comma 3, e 727, comma 2.

3. La durata delle indagini non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*septies* (*Funzionari distaccati ed esperti*). – 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i funzionari distaccati dall'autorità di altro Stato possono partecipare al compimento degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai medesimi funzionari, **se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato**, con decreto **adottato** dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della giustizia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. I rappresentanti e gli esperti eventualmente designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea sono autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo.

Art. 371-*octies* (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). – 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra **investigativa comune** di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, **l'utilizzazione** delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Della **richiesta** viene informato senza ritardo il Ministro della giustizia.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni **richieste** dall'autorità dell'altro Stato **per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1** per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

Art. 4

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

<< *d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero **i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune >>.**

Art. 5

1. **La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione di un pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.**

Art.6

(Responsabilità civile per danni)

- 1 **Lo Stato italiano non è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.**
- 2 **Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.**